



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RILASCIO DEI PERMESSI E DEROGHE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E DELLE AREE PEDONALI (A.P.)

- Approvato con D.C. 47/11 dd. 04/07/2012 -

INDICE

Articolo 1. – Oggetto e finalità del regolamento.....	2
Articolo 2. – Classificazione delle Z.T.L. e A.P.....	2
Articolo 3. – Abrogazione delle disposizioni precedenti.....	3
Articolo 4. – Principio generale.....	3
Articolo 5. – Soggetti residenti nelle Z.T.L. e nell'A.P. che non dispongono di posto macchina privato.....	4
Articolo 6. – Soggetti che dispongono di un posto macchina privato posto all'interno della Z.T.L. o dell'A.P. ovvero particolari esigenze per il solo transito.....	5
Articolo 7. – Accesso e sosta nelle Z.T.L. e A.P. consentito senza particolari formalità.....	6
Articolo 8. – Veicoli al servizio di persone esercenti la professione sanitaria.....	6
Articolo 9. – Fiere, esposizioni, spettacoli, mostre e mercati.....	7
Articolo 10. – Carico e scarico merci.....	7
Articolo 11. – Testate giornalistiche e televisive.....	7
Articolo 12. – Permessi temporanei per servizi di privata utilità.....	8
Articolo 13. – Permessi temporanei per particolari esigenze di dimora non stabile in Z.T.L.....	9
Articolo 14. – Norme particolari per l'Area Pedonale P.....	9
Articolo 15. – Cerimonie presso il Duomo.....	9
Articolo 16. – Deroghe Particolari.....	10
Articolo 17. – Norma Transitoria.....	10
Articolo 18. – Sanzioni.....	10
Allegati planimetrici.....	11



Articolo 1. – Oggetto e finalità del regolamento.

1. Come previsto dall'art. 7 comma 9 del Codice della Strada con deliberazioni della Giunta e successive ordinanze di viabilità sono state istituite sul territorio comunale le zone a traffico limitato ed aree pedonali di cui al successivo articolo 2.

2. Il presente regolamento prescrive le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei per l'accesso e la sosta nelle predette zone e le modalità di utilizzo dei predetti titoli autorizzativi, uniformando procedure e permessi per tutto il territorio comunale.

3. Le Z.T.L. sono in vigore dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali, ad esclusione delle aree pedonali G e P, della ZTL P delle vie dei Rettori e Pietà e delle ZTL H ed ZTL E. Negli altri orari e giornate l'accesso e la sosta sono liberi. Nelle ordinanze che istituiscono le specifiche Z.T.L. è possibile adottare una disciplina diversa per quel che concerne orari e giornate.

Articolo 2. – Classificazione delle Z.T.L. e A.P.

1. Al solo fine classificatorio e del simbolo da apporre sul contrassegno di cui all'articolo 4 le Z.T.L. e le Aree Pedonali già istituite vengono così denominate:

- Z.T.L. "A"	comprende le vie Colleoni, Virgiliana, Salita Granatieri, Serenissima, Desena, Salita del Patriarcato e Salita Mocenigo.
- Z.T.L. "B"	comprende le vie del Rosario, V. de Paoli, Ceriani e vicolo Ceriani.
- Z.T.L. "C"	comprende le vie Caboto, M. Polo (tratto compreso tra le vie Dandolo e Marconi), S. Venier, Pirano, Pisino e Parenzo;
- Z.T.L. "E"	comprende Androna Zorutti
- Area Pedonale "G"	comprende le vie Pisani (tratto compreso da via M.Polo e via Colombo), G. da Verrazzano (tratto compreso tra via M. Polo e via Colombo), V. F.Gioia (tratto adiacente alla piazzetta), via Colombo (tratto compreso tra via Pisani e via Dandolo) e la piazzetta compresa tra via F.Gioia e via Colombo
- Z.T.L. "H"	costituita da Piazza Cavour e dalle vie Battisti e Blaserna.
- Z.T.L. "I"	comprende le vie Del Pozzo, Verrucana, Re Teodorico (tratto compreso tra via del Pozzo e via Porporella)
- Area Pedonale "P"	comprende l'area pedonale costituita dalle vie S. Ambrogio, Basilica, del Comune, delle Mura, della Carità, della Pietà, Passo del Torrione, Androna Campanile, Piazzetta Falcone e Borsellino, Piazzetta Montes e la Z.T.L. costituita dalle vie Rettori e Pietà.

2. La futura istituzione di altre Z.T.L. avverrà con Deliberazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del Codice della Strada, ed assegnazione di una lettera dell'alfabeto ai fini di cui al precedente comma 1.



3. Le ZTL ed Aree Pedonali di cui al precedente comma 1 sono riportate nelle schede planimetrie allegata al presente regolamento.

Articolo 3. – Abrogazione delle disposizioni precedenti.

1. Fatte salve le deroghe previste dall'articolo 16 sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.

Articolo 4. – Principio generale.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 10, l'accesso dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree Pedonali è consentito previo il rilascio di un'autorizzazione a carattere permanente o temporaneo.

2. Le autorizzazioni a carattere permanente di cui agli articoli 5, 8 e 11 vengono rilasciate previa apposita istanza in bollo ed esibizione della carta di circolazione presso l'Ufficio Mobilità e Traffico del Comune di Monfalcone.

3. Le autorizzazioni permanenti sono soggette a convalida con cadenza biennale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza tramite istanza in carta semplice contenente la dichiarazione del mantenimento dei requisiti che hanno legittimato il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 comma 1 e all'articolo 11 commi 1 e 2, pur con scadenza pluriennale devono essere convalidate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza.

4. Il mancato rinnovo con cadenza biennale dell'autorizzazione comporterà la decadenza dell'autorizzazione stessa. Il venir meno dei requisiti che hanno giustificato il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa.

5. All'atto del rilascio dell'autorizzazione permanente e dei rinnovi verrà consegnato al titolare un contrassegno adesivo riportante il biennio solare di validità e la lettera che contraddistingue la Z.T.L. o l'A.P. per la quale l'autorizzazione è valida.

6. Per la validità dell'autorizzazione il contrassegno adesivo deve essere applicato al vetro parabrezza anteriore in modo sia chiaramente visibile dall'esterno.

7. Il rilascio del contrassegno adesivo avviene previo pagamento dei soli costi di produzione.

8. Qualora durante il periodo biennale di validità del contrassegno il titolare dell'autorizzazione acquisti o utilizzi ad altro titolo di cui all'articolo 196 comma 1 del D.Lgs. n.285/92, un veicolo diverso da quello del rilascio dell'autorizzazione, l'avente diritto può, con istanza in carta semplice, chiedere l'ottenimento di un nuovo contrassegno adesivo previa riconsegna dell'adesivo staccato dal precedente veicolo e pagamento del costo di produzione del contrassegno adesivo.

9. Le autorizzazioni a carattere temporaneo di cui agli articolo 7, comma 4 e degli articoli 12 e 13 vengono rilasciate dall'Ufficio Mobilità e Traffico del Comune di Monfalcone previa richiesta scritta in carta semplice. A seguito del parere dell'Ufficio stesso verrà rilasciato un permesso cartaceo



indicante la località ed il periodo di validità da esporre sul cruscotto del veicolo in modo sia chiaramente visibile attraverso il parabrezza anteriore.

10. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del D.Lgs. n.285/92, la Giunta può subordinare il transito e la sosta dei veicoli a motore nell'interno delle Z.T.L. al pagamento di una somma, quando le nuove esigenze della mobilità urbana e gli strumenti pianificatori di cui all'articolo 36 del predetto decreto rendano necessaria tale misura. In tal caso è possibile esentare dal pagamento un veicolo per ogni nucleo familiare.

Articolo 5. – Soggetti residenti nelle Z.T.L. e nell'A.P. che non dispongono di posto macchina privato.

1. I nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti nelle Z.T.L. e nelle A.P. i cui membri non dispongano di posto macchina privato, potranno richiedere l'autorizzazione al transito ed alla sosta degli autoveicoli appartenenti ai membri del nucleo familiare stesso dichiarando sotto la propria responsabilità:

- a. la residenza
- b. l'indisponibilità di un posto macchina di proprietà o in locazione
- c. la composizione del nucleo familiare anagraficamente risultante
- d. modello, tipo e targa dei veicoli per i quali l'autorizzazione viene richiesta

All'atto della presentazione dell'istanza devono essere esibiti i documenti di circolazione dei veicoli di cui al punto d.

Coloro che pur essendo residenti in altra località dimorano stabilmente in immobili posti all'interno delle Z.T.L. devono dimostrare tale dimora abituale mediante esibizione di contratto di locazione od altro titolo.

Nell'ordinanza istitutiva delle specifiche Z.T.L., ovvero di modifica ed integrazione, è possibile prevedere il rilascio di un unico permesso per nucleo familiare relativo ad un veicolo di proprietà.

2. I soggetti titolari di attività commerciale, artigianale ed industriale nonché di intermediazione immobiliare e studio tecnico-legali, potranno ottenere l'autorizzazione al transito ed alla sosta, esclusivamente per i veicoli di proprietà o in locazione all'impresa ovvero del solo titolare di quest'ultima, mediante presentazione dell'istanza di cui al comma 1 dichiarando, sotto la propria responsabilità:

- a. la sede dell'impresa
- b. l'indisponibilità di posto macchina di proprietà ovvero in locazione
- c. modello tipo e targa dei veicoli per i quali l'autorizzazione viene richiesta

All'atto della presentazione dell'istanza deve essere esibita la visura della Camera di Commercio.

Gli enti e le associazioni anche prive di personalità giuridica con sede all'interno delle Z.T.L., ovvero nelle vie adiacenti qualora previsto nell'ordinanza istitutiva, possono chiedere l'autorizzazione al transito ed alla sosta per i veicoli di proprietà, od intestate ad altro titolo di cui al comma 1, articolo 196 del D.Lgs. 285/92, dell'ente o dell'associazione stessa. A tal fine il legale rappresentante autocertificherà, nell'istanza di cui al comma 1, la sede dell'ente o dell'associazione, l'indisponibilità del posto macchina ed il modello e targa dei veicoli per i quali l'autorizzazione viene richiesta.

In relazione alla diversa disciplina del traffico in applicazione al Piano del Traffico e Piano della sosta, nonché per salvaguardare le esigenze dei cittadini residenti qualora gli stalli di sosta siano insufficienti a soddisfare tutte le predette categorie di utenti, è facoltà della Giunta di limitare il rilascio delle autorizzazioni ai soli soggetti di cui al comma 1 ovvero in aggiunta a questi di solo alcune categorie commerciali-professionali e di enti o associazioni di cui al capoverso precedente che abbisognano di un veicolo per la loro attività.



3. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente articolo verrà rilasciato per ogni veicolo autorizzato un contrassegno adesivo di colore verde.

4. I nuclei familiari residenti nella Z.T.L. che non dispongano di alcun autoveicolo, possono ottenere numero un permesso cartaceo, previa richiesta in bollo, della durata di anni tre. Il contrassegno riporta il numero di autorizzazione, la lettera individuante la Z.T.L. e l'anno di scadenza. Il contrassegno deve essere utilizzato con le modalità di cui al comma 3 dell' articolo 8.

5. Le singole ordinanze istitutive delle Z.T.L. possono prevedere la possibilità del rilascio delle autorizzazioni ai succitati soggetti con sede o residenza nelle vie che costituiscono il perimetro della Z.T.L. stessa.

6. Il personale della Protezione Civile è autorizzato al transito e alla sosta con proprio veicolo nella Z.T.L. denominata A quando venga chiamato in occasione di emergenze per lo svolgimento della propria opera. A tal fine il responsabile della Protezione Civile gestirà la richiesta e l'utilizzo di permessi cartacei numerati della durata di anni 3, rinnovabili, dalla data del rilascio. I contrassegni possono essere utilizzati con le modalità di cui all'ultimo capoverso del punto 3 dell'articolo 8.

7. I veicoli al servizio di enti, cooperative, associazioni, gruppi di volontariato che, senza fini di lucro, effettuano l'accompagnamento e il trasporto di anziani ed invalidi vengono consentiti il transito e la sosta di durata non superiore a 30 minuti. Il legale rappresentante dell'ente richiede il rilascio delle autorizzazioni necessarie indicando la ragione sociale dell'ente, il tipo di attività svolta, il modello, targa e la proprietà dei veicoli utilizzati nell'attività di volontariato. Il contrassegno su supporto cartaceo deve essere utilizzato con le modalità di cui all'articolo 12, punto 4.

8. Il legale rappresentante delle associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte al registro di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 20.02.1995, n. 12, con sede nelle Z.T.L., ovvero nelle vie adiacenti qualora previsto nell'ordinanza istitutiva, può richiedere l'autorizzazione al transito ed alla sosta, fino ad un massimo di nr. 3 permessi cartacei a seconda delle necessità evidenziate, riportanti il nominativo dell'associazione, il numero dell'autorizzazione e l'anno di validità. Tali permessi potranno essere utilizzati dai volontari impegnati nell'attività dell'associazione con le modalità di cui all'ultimo capoverso del punto 3 dell'articolo 8.

Articolo 6. – Soggetti che dispongono di un posto macchina privato posto all'interno della Z.T.L. o dell'A.P. ovvero particolari esigenze per il solo transito.

1. A coloro i quali dispongono di un posto macchina, box, rimessa, cortile adibito a tale uso o altro, che è situato all'interno delle Z.T.L. o dell'A.P., previa istanza in carta semplice contenente la dichiarazione del possesso di tale posto auto e il modello, tipo e targa dei veicoli per i quali l'autorizzazione viene richiesta, verrà rilasciato un contrassegno adesivo di colore rosso che consentirà il solo transito per accedere al posto macchina.

2. Su specifica e motivata richiesta in carta semplice è possibile rilasciare l'autorizzazione per il solo transito in Z.T.L. per particolari esigenze quali, a titolo esemplificativo, il trasporto di minori o persone con particolari esigenze presso un specifico immobile.



Articolo 7. – Accesso e sosta nelle Z.T.L. e A.P. consentito senza particolari formalità.

1. I veicoli al servizio di persone invalide, mediante l'esposizione del contrassegno invalidi di cui alla fig. V4 Art. 381 del Regolamento C.d.S., possono circolare e sostare senza limiti nella Z.T.L. e circolare e sostare negli appositi spazi riservati dell'Area Pedonale.
2. I veicoli di proprietà delle pubbliche amministrazioni muniti del contrassegno o di visibile e permanente indicazione esterna della pubblica appartenenza, possono transitare e sostare nelle Z.T.L., esclusivamente per effettuare interventi legati al servizio stesso, senza alcuna formalità.
3. I veicoli di proprietà di enti erogatori di pubblici servizi ed enti assimilabili, purché con indicazione sul veicolo che ne individua la proprietà, possono transitare e sostare nella Z.T.L. per motivate esigenze di servizio senza ulteriori autorizzazioni.
4. Per i veicoli di cui al comma 2 e 3 il transito e la sosta in A.P. per comprovate necessità di servizio, può avvenire mediante previa richiesta anche verbale del permesso temporaneo di cui all'articolo 12 del presente Regolamento rilasciato dall'Ufficio Mobilità e Traffico.
5. I veicoli in servizio di piazza ed i veicoli a noleggio con conducente (NCC) possono circolare e sostare brevemente nelle Z.T.L. esclusivamente per le esigenze di trasporto della loro clientela.
6. L'accesso ai complessi alberghieri ubicati all'interno delle Z.T.L. o A.P. è consentito senza ulteriori formalità limitatamente alle sole operazioni di carico e scarico dei bagagli.
7. I velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli possono accedere e sostare nelle Z.T.L. senza alcuna formalità.
8. I mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia possono accedere e sostare senza alcuna formalità.
9. I veicoli adibiti al trasporto di combustibili sono autorizzati al transito ed alla sosta operativa per le operazioni di scarico del combustibile senza alcuna formalità.
10. I servizi di trasporto pubblico possono circolare senza alcuna limitazione nelle Z.T.L.
11. I veicoli in servizio di trasporto valori e di vigilanza privata possono accedere e sostare nelle Z.T.L. e A.P. senza alcuna formalità.

Articolo 8. – Veicoli al servizio di persone esercenti la professione sanitaria.

1. Agli esercenti la professione sanitaria verrà rilasciata, su richiesta in bollo contenente la dichiarazione dell'appartenenza alla categoria, nonché la targa del veicolo per il quale viene richiesto un permesso permanente cartaceo soggetto a un rinnovo quinquennale recante la lettera M, l'indicazione di scadenza dell'anno di validità e la targa del veicolo e professione del titolare, che consentirà il transito e la sosta massima di 60 minuti nella Z.T.L. per inderogabili e comprovabili esigenze di assistenza medico-sanitaria.



2. Il permesso di cui al comma 1 deve essere esposto sul cruscotto del veicolo in modo sia chiaramente visibile attraverso il parabrezza anteriore unitamente al disco orario indicante l'ora di arrivo.

3. Assimilati alla categoria precedente sono altresì coloro che debbano prestare assistenza sanitaria a persone non autosufficienti comprovata da certificazione del medico curante dell'assistenza necessaria al proprio paziente.

In tal caso la persona non autosufficiente, ovvero la persona che si incarica di assisterla con delega firmata dal primo soggetto, dietro presentazione di istanza in carta semplice, ha diritto al rilascio di un permesso cartaceo riportante l'anno di validità, l'indirizzo del titolare, la lettera individuante la Z.T.L. interessata.

Tale permesso, che potrà avere limitazioni temporali a seconda dell'assistenza necessaria segnalata dal medico curante, potrà essere esposto sul cruscotto del veicolo utilizzato da colui in quel momento presta l'assistenza al titolare dell'autorizzazione. Le modalità di esposizione sono quelle di cui al comma 2 compreso il disco orario qualora il permesso abbia limitazione temporale. Coloro che prestano l'assistenza di cui al presente comma sono autorizzati all'accesso per la via più breve ed alla fermata per il recupero del contrassegno cartaceo da esporre, unico titolo autorizzativo per la sosta all'interno della Z.T.L. Nel caso di mancata esposizione del succitato contrassegno, si applicheranno le norme del D.Lgs. n. 285/92, per illecito transito e sosta in Z.T.L.

4. La mancata o erronea indicazione dell'ora di cui al comma 2 comporta la sanzione di cui all'articolo 157 comma 6 del D.Lgs. n. 285/92.

Articolo 9. – Fiere, esposizioni, spettacoli, mostre e mercati.

1. Ai veicoli degli espositori di fiere annuali varie, del mercato settimanale e di altre manifestazioni quali spettacoli, esposizioni e mostre, perché regolarmente autorizzate dalle autorità competenti, è consentito il transito e la sosta nelle vie e piazze comprese nell'area della manifestazione secondo gli orari, i tempi e le modalità prescritte dalle ordinanze e autorizzazioni che regolano le manifestazioni stesse, fatti salvi gli oneri derivanti dalle occupazioni di suolo pubblico.

2. Qualora l'autorizzazione rilasciata per le predette attività e manifestazioni non preveda lo stazionamento del veicolo gli interessati potranno accedere nelle Z.T.L. e A.P. per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico dei materiali o merci utilizzati per l'attività da svolgersi senza formalità aggiuntive.

Articolo 10. – Carico e scarico merci.

1. I veicoli adibiti al trasporto delle merci possono accedere nelle Z.T.L. e sostare per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci.

2. Nelle A.P. i veicoli di cui al comma 1 possono accedere e sostare per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci esclusivamente negli orari definiti con specifica ordinanza di viabilità relativa alle singole aree pedonali.

Articolo 11. – Testate giornalistiche e televisive.

1. Ai veicoli di proprietà di testate giornalistiche e televisive adibiti al trasporto di materiale tecnico necessario per lo svolgimento di riprese foto-cine-televisive, su richiesta in bollo, viene rilasciato un



permesso permanente cartaceo soggetto a rinnovo quinquennale, recante la lettera S, l'anno di scadenza della validità, la targa del veicolo e la denominazione della testata giornalistica.

2. Parimenti, su istanza di parte in carta legale potrà essere rilasciata analogha autorizzazione ai giornalisti e pubblicisti che utilizzano il proprio veicolo per esigenze di cronaca, previa esibizione di documentazione attestante l'appartenenza alla categoria. La validità del permesso è biennale.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo consente l'accesso e la sosta nelle Z.T.L. limitatamente allo svolgimento di servizi di cronaca urgenti che si verificano nella Z.T.L. stessa.

Articolo 12. – Permessi temporanei per servizi di privata utilità.

1. Agli addetti a servizi di privata utilità il cui intervento non possa essere programmato, appartenenti alle seguenti categorie: idraulici, elettricisti, caldaisti, impiantisti, addetti alla manutenzione e artigiani in genere, potrà essere rilasciato, su richiesta anche verbale formulata al Ufficio Mobilità e Traffico mediante esibizione di documentazione attestante l'appartenenza alla categoria avente diritto, i documenti del veicolo, l'individuazione del sito dell'intervento e specificando la motivazione della necessità di operare con l'autoveicolo di cui alla richiesta, un permesso che consentirà il transito nella Z.T.L. o A.P. interessata esclusivamente per inderogabili e comprovabili esigenze di servizio. In casi di emergenza in orario di chiusura al pubblico dell'Ufficio Mobilità e Traffico il permesso potrà essere rilasciato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Monfalcone.

2. La sosta è consentita fino ad un massimo di 60 minuti eccezionalmente prorogabili a 120 minuti per particolari esigenze.

3. L'elenco delle categorie di cui al comma 1 ha caratteristica esemplificativa e può essere applicata per analogia ad altre categorie non riportate.

4. Il permesso rilasciato unitamente al disco orario indicante l'ora di arrivo devono essere esposti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, sul cruscotto del veicolo in modo chiaramente visibile dall'esterno del parabrezza anteriore. La mancata o erronea indicazione dell'ora di arrivo comporta la sanzione di cui all'art.157 comma 6 e 8 del D.Lgs. n.285/92.

5. A coloro che faranno motivata richiesta per motivi professionali o personali, quali ad esempio operazione di trasloco o montaggio impianti tecnologici ovvero per operazioni che richiedono l'uso di un autoveicolo per il trasporto di materiale e strumenti e che si prolungano per periodi superiori ad un giorno, verrà rilasciato un permesso cartaceo indicante la targa del veicolo utilizzato, la località per la quale viene consentita la sosta ed il transito, il periodo di durata del permesso e l'ambito orario della sua utilizzazione.

All'atto della richiesta in carta semplice dovranno essere esibiti i documenti del veicolo, l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane ovvero alla Camera di Commercio e dovrà essere dichiarata la motivazione della richiesta e la durata dei lavori.

La richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio Mobilità e Traffico che provvederà al rilascio dell'autorizzazione temporanea.

L'autorizzazione dovrà essere esposta con le modalità di cui al precedente comma 4.

6. I rappresentanti di merci preziose o con campionario ingombrante possono richiedere l'autorizzazione di cui al comma 1 all'Ufficio Mobilità e Traffico per un periodo massimo di 120 minuti. L'autorizzazione ed il disco orario dovranno essere esposte con le modalità di cui al comma 4.



Articolo 13. – Permessi temporanei per particolari esigenze di dimora non stabile in Z.T.L.

1. A parenti e affini fino al sesto grado di residenti delle Z.T.L., su richiesta scritta in carta semplice indicante i motivi, la durata e la dichiarazione di dimora temporanea nelle Z.T.L., comunque superiore a giorni 3, potrà essere rilasciata dall'Ufficio Mobilità e Traffico un permesso cartaceo indicante la zona, la targa del veicolo cui l'autorizzazione si riferisce ed il periodo di durata della stessa.
2. Salvo motivate e comprovabili particolari esigenze, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata per un periodo massimo di giorni 30.
3. L'autorizzazione dovrà essere esposta con le modalità di cui all'articolo 4 comma 9.

Articolo 14.– Norme particolari per l'Area Pedonale P.

1. I soggetti residenti nell'Area Pedonale P e nella Z.T.L. di via Rettori e Pietà usufruiscono dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 per il transito e la sosta nelle sole vie Rettori e Pietà.
2. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 possono transitare e sostare in via Rettori e Pietà unicamente nei giorni feriali dalle 08.00 alle 20.00.
3. I soggetti di cui all'articolo 6 per raggiungere e per uscire dal posto macchina sito all'interno dell'Area Pedonale devono transitare per il percorso più breve interessante la carreggiata dell'Area Pedonale stessa.
4. Nell'Area Pedonale l'accesso, salvo autorizzazioni dell'Ente Proprietario della strada, è consentito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,50 tonnellate.
5. I veicoli al servizio di persone invalide devono sostare negli spazi all'uso destinati. Parimenti i veicoli per il carico e scarico delle merci devono sostare nelle aree destinate a tali operazioni. Possono accedere nell'area pedonale unicamente: veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a quanto stabilito nell'ordinanza istituita dell'area stessa, salvo deroghe rilasciate dall'Ufficio Mobilità e Traffico previa motivata richiesta per esigenze inderogabili.
6. I veicoli di cui all'articolo 12, quando ciò non sia impossibile per le necessarie operazioni di cantiere o di trasloco o per altre comprovabili esigenze, possono sostare unicamente nelle aree di carico e scarico merci.
7. La circolazione di tutti i veicoli, velocipedi compresi, all'interno della Area Pedonale P può avvenire soltanto a velocità moderata (a passo d'uomo), sempre concedendo la precedenza ai pedoni transitanti.

Articolo 15.– Cerimonie presso il Duomo.

1. In occasione di cerimonie religiose presso il Duomo cittadino quali matrimoni, battesimi, funerali o celebrazioni simili, su richiesta degli interessati o delle autorità ecclesiastiche, è facoltà dell'Ufficio Mobilità e Traffico autorizzare, in deroga ai divieti esistenti, la sosta dei veicoli sulle vie Rosselli e via Basilica e della Pietà impartendo le prescrizioni necessarie a causare il minor nocuo possibile agli autobus e pedoni.



2. L'autorizzazione è valida per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle Funzioni religiose e per l'eventuale formarsi del corteo di veicoli.

3. La facoltà concessa ai sensi del precedente comma 1 viene estesa anche in occasione di matrimoni che si tengono presso la sede del Palazzo Municipale di Piazza della Repubblica.

Articolo 16. – Deroghe Particolari.

1. Medici e veterinari con ambulatorio posto all'interno di una Z.T.L. o di Area Pedonale potranno ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, con le medesime modalità.

2. I medici che effettuano visite domiciliari il cui ambulatorio o la privata abitazione si trovi fuori dalle Z.T.L. o A.P. ma ad una distanza dalla stessa inferiore a 250 metri potranno ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5 con le modalità previste dal comma 2 del predetto articolo unitamente alla dichiarazione di necessità del veicolo per effettuare le visite domiciliari urgenti e di residenza o sede entro la succitata distanza.

3. Con le singole ordinanze che istituiscono le Z.T.L. può essere autorizzato il transito e la sosta ai residenti ed imprenditori siti nelle vie che perimetrano la Z.T.L. stessa.

Articolo 17.– Norma Transitoria.

1. I permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento cessano la loro validità al per essere sostituiti dai nuovi permessi, qualora sussistano le condizioni per il loro rilascio.

Articolo 18.– Sanzioni.

1. La mancata esposizione del permesso cartaceo o adesivo sul veicolo in sosta, pur con titolo autorizzativo regolarmente rilasciato, ovvero la mancata visibilità dello stesso dalla quale desumere tutti i dati ivi riportati, comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1, soggiace anche colui che non si attiene alle altre prescrizioni del presente regolamento, se altrimenti non già perseguite.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la disciplina prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689.




COMUNE DI MONFALCONE

PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)

Allegati planimetrici.

1. Le ZTL ed Aree Pedonali individuate al precedente articolo 2 sono evidenziate nelle successive schede planimetrie







COMUNE DI MONFALCONE

PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)









COMUNE DI MONFALCONE
PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)









COMUNE DI MONFALCONE
PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)







COMUNE DI MONFALCONE

PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)

